

## **LA MATERIA DELLA CACCIA DAVANTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE DOPO LA RIFORMA DEL TITOLO V COST.: RITORNA L'INTERESSE NAZIONALE E IL "PRIMATO" DELLA LEGISLAZIONE STATALE DI PRINCIPIO?**

### **Sent. n. 536/2002 - Nota di Mario Gorlani**

1. La caccia si sta rivelando uno dei terreni privilegiati per misurare l'impatto del nuovo impianto costituzionale sulla distribuzione delle competenze legislative tra Stato e Regioni. Dopo l'entrata in vigore della riforma del titolo V, introdotta con la legge costituzionale n.3 del 18 ottobre 2001, diverse Regioni hanno approvato leggi in materia, sia pure con tecniche di intervento settoriali, sentendosi "finalmente" libere di intervenire a proprio piacimento in virtù della "riclassificazione" - da oggetto di potestà legislativa concorrente a potestà legislativa regionale esclusiva ex 4° comma dell'art.117 - della relativa competenza ad opera del nuovo testo dell'art.117. Si annoverano la legge regionale lombarda 7.8.2002, n.18, quella ligure 13.8.2002, n.31, quella toscana 26.7.2002, n.31, quella dell'Emilia Romagna 12.7.2002, n.15, quella veneta 14.3.2002, n.7. D'altra parte, l'attivismo regionale pare avallato dallo stesso Parlamento, che con la legge n.221/2002 ha lasciato libere le Regioni di esercitare la facoltà di deroga dell'elenco delle specie cacciabili come consentito dall'art.9 della Direttiva n.79/409/CEE. Contemporaneamente, tuttavia, il Governo ha impugnato la legge della Regione Sardegna n.5/2002, censurandone la previsione di un termine di chiusura della stagione venatoria diverso da quanto stabilito dall'art.18, co.2, legge n.157/1992. Ed è così toccato alla Corte cominciare a fare chiarezza sul riparto di competenze, dimostrandosi, come ha sottolineato il prof.D'Atena, il vero motore e arbitro della riforma.

2. Fino all'entrata in vigore della legge costituzionale n.3/2001, la competenza normativa in materia di caccia era pacificamente condivisa tra Unione Europea, Stato e Regioni. La legislazione statale di principio trovava espressione nella legge-quadro 11 febbraio 1992, n.157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), che si applicava, almeno in parte, anche nei confronti delle Regioni a statuto speciale come "norma fondamentale di riforma economico-sociale"; mentre le Regioni avevano provveduto ad attuare i principi statali con una propria normativa di dettaglio: il tutto all'interno della cornice comunitaria rappresentata dalla Direttiva n.79/409/CEE del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (c.d. "direttiva uccelli"). Obiettivo della disciplina europea è "la protezione, la gestione e la regolazione delle specie di uccelli selvatici e il loro sfruttamento" (art.1), che deve avvenire da parte degli Stati membri in modo da

"mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli ad un livello che corrisponde alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturale, pur tenendo conto delle esigenze economiche e creative" (art.2). Tra le varie disposizioni, l'art.7.4 demanda agli Stati membri di provvedere "in particolare a che le specie cui si applica la legislazione sulla caccia non siano cacciate durante il periodo della nidificazione e della dipendenza" e, "quando si tratta di specie migratrici, ... [a provvedere] in particolare a che le specie soggette alla legislazione sulla caccia non vengano cacciate durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione". Non esiste quindi, a livello comunitario, un termine inderogabile di chiusura della stagione venatoria, potendo le Autorità nazionali scaglionarlo in funzione delle caratteristiche biologiche delle diverse specie. Lo ha puntualizzato la Corte di giustizia CEE, con la sentenza 7 dicembre 2000, causa C-38/99, autorizzando lo scaglionamento delle date di chiusura della caccia a condizione che venga fornita la prova, "avallata da dati tecnicocientifici appropriati a ciascun caso specifico, che uno scaglionamento delle date di chiusura della caccia non sia di ostacolo alla protezione completa delle specie di uccelli che da tale scaglionamento possono essere interessati". A quale organo o ente competa poi, sul piano interno, l'attuazione della direttiva è questione che, come è noto, non interessa l'Unione europea, come risulta da una consolidata giurisprudenza secondo cui "ogni Stato è libero di articolare come ritiene opportuno le competenze normative sul piano interno", anche se "tale circostanza non esclude la sua diretta ed esclusiva responsabilità nel caso di mancata o non tempestiva esecuzione delle direttive comunitarie". Dalla disciplina comunitaria non discende quindi un termine inderogabile di chiusura della stagione venatoria, ma soltanto un principio di salvaguardia del periodo di riproduzione e di ritorno al luogo di nidificazione, che spetta agli Stati membri o alle loro articolazioni interne tradurre in regola concreta.

3. Dopo la riforma del Titolo V Cost., le competenze interne al nostro ordinamento in tema di attuazione della normativa comunitaria, già fonte di accese dispute in passato, sono state oggetto di un profondo ripensamento. La materia della caccia è "sparita" dal testo costituzionale, cessando di appartenere alla competenza legislativa concorrente di Stato e Regioni ex art.117, co.1, Cost. (vecchio testo); e, nel silenzio della Carta fondamentale, essa è stata "riclassificata" come competenza regionale esclusiva ex art.117, co.4, Cost. (nuovo testo). Ed è proprio invocando tale nuova competenza esclusiva che la Regione Sardegna ha approvato la legge n.5 del 7 febbraio 2002, recante "Modifica dell'art.49 della legge regionale 29 luglio 1998, n.23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna), concernente il periodo di caccia", che, impugnata dal Governo, è stata decisa dalla Corte costituzionale con la sentenza 20.12.2002, n.536, la prima in materia dopo la riforma costituzionale del 2001. Il pretesto del

contenzioso è rappresentato dalla disposizione dell'art.1 della legge Sardegna n.5/2002 che, modificando la previgente disciplina, ha esteso il periodo venatorio fino al 28 febbraio di ogni anno, "a condizione che le specie non siano cacciate durante il periodo della nidificazione, né durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza e, qualora si tratti di specie migratorie, non vengano cacciate durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione". Così formulata, la legge contrasta con la previsione dell'art.18, co.2, della legge statale 11 febbraio 1992, n.157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), che se da un lato ammette la modifica dei periodi di caccia (31 dicembre, 31 gennaio, 30 novembre a seconda delle specie) "in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali", pone comunque come termine ultimo di chiusura della stagione venatoria la data del 31 gennaio. Secondo il Governo, nonostante l'inserimento (implicito) della caccia tra le materie di competenza esclusiva regionale, la legge quadro n.157/1992 rimarrebbe in vigore in quanto "legge posta a protezione dell'ambiente", riconducibile quindi alla competenza statale esclusiva ex art.117, co.2, lett.s); e ciò varrebbe anche nei confronti di una Regione a statuto speciale, perché l'art.10 della legge cost. n.3/2001 ha come effetto l'applicabilità delle nuove norme anche a tali Regioni. Ad avviso della difesa regionale, invece, proprio in virtù della c.d. clausola della "condizione più favorevole", di cui all'art.10 *cit.*, per le materie di legislazione piena delle Regioni a statuto speciale sarebbe venuto meno il limite delle "norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica", in quanto limite più incisivo rispetto a quelli che il nuovo testo costituzionale pone a carico della legislazione regionale esclusiva, e cioè "il rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali". In ogni caso, anche ad ammettere una parziale sovrapposizione tra la materia "caccia" e la materia "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", la definizione del termine del periodo di caccia andrebbe ricondotta alle modalità specifiche del prelievo venatorio, e quindi ricompresa nella competenza esclusiva regionale.

4. La sentenza n.536/2002, accogliendo il ricorso governativo, conferma un orientamento della Corte che riconosce limiti alla competenza regionale, in astratto esclusiva, e costringe ad attenuare alcuni degli entusiasmi iniziali delle Regioni e delle associazioni venatorie. Tale interpretazione, già preannunciata nella sentenza n.407/2002, legge la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - di competenza esclusiva statale ex art.117, co.2, lett.s) - non come una materia, ma come un valore costituzionalmente protetto per il perseguimento del quale lo "Stato può dettare *standards* di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale incidenti anche sulle competenze legislative regionali". Viene così delineata una tecnica di riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni, che utilizza

alcune previsioni del 2° comma dell'art.117 - la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, le norme generali sull'istruzione, la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, l'ordine pubblico e la sicurezza - come strumenti per salvaguardare interessi nazionali unitari anche nei confronti di competenze regionali esclusive. E' la risposta della Corte a chi paventava la scomparsa dell'interesse nazionale dall'elenco dei limiti imposti alla legislazione regionale: fondato sull'art.5 Cost., l'interesse nazionale continua invece pacificamente ad esistere ed è uscito addirittura rafforzato, per alcuni versi, dalla riforma del titolo V, grazie ad alcune esplicite disposizioni costituzionali; d'altra parte, l'interesse nazionale, come configurato dalla Corte, si risolve nella definizione di *standards* di tutela uniformi sul territorio nazionale, e non nell'assorbimento di un'intera materia nella competenza statale, lasciando alle Regioni ambiti non trascurabili di intervento. Questa, che sembra destinata a diventare la nuova geometria delle competenze statali e regionali, a ben vedere non è altro che la riproposizione di una tecnica di legislazione concorrente, sia pure estesa ad un ambito di applicazione più ampio rispetto al vecchio testo dell'art.117, co.1, Cost. L'operazione è resa possibile, nel settore specifico della caccia, dalla lunga evoluzione culturale e normativa che la materia ha avuto ben prima della riforma n.3/2001. Fin dalla legge quadro n.968/1977 sulla "caccia controllata" e dalla legge quadro n.157/1992 sulla "caccia programmata", la protezione faunistica e ambientale è stata considerata un "*prius*" rispetto all'esercizio venatorio, che non è più l'oggetto preminente della disciplina sulla caccia. La normativa nazionale e comunitaria, nel disciplinare le modalità di esercizio della pratica venatoria, è rivolta principalmente ad assicurare la sopravvivenza e la riproduzione della fauna selvatica, come ha rilevato anche la Corte nelle sentenze nn.63 del 1990 e 449 del 1997. Di fronte alla minaccia di estinzione di diverse specie, infatti, emerge in modo sempre più vigoroso l'esigenza di salvaguardare quegli animali selvatici che, fino a poco tempo prima, erano considerati *res nullius*, come tali, prelevabili liberamente da chiunque. La caccia non è stata abolita, anche per il fallimento dei numerosi *referendum* abrogativi che si sono susseguiti dal 1981 al 1995, ma è stata comunque fatta oggetto di una normativa vincolistica, che ha limitato in vari modi il prelievo venatorio e, soprattutto, lo ha inquadrato nell'ambito del programma di riqualificazione ambientale e di ripopolamento della fauna selvatica. Diverse disposizioni della legge n.157/1992 illustrano chiaramente questa *ratio*: dall'art.1 - "la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale e internazionale; l'esercizio dell'attività venatoria è consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole" - all'art.10 - "Piani faunistico-venatori: tutto il territorio agro-silvo-pastorale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria

finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio" - all'art.14, ove viene definita la "gestione programmata della caccia". In quest'ottica, la Corte non ha dovuto far altro che riconoscere alla previsione dell'art.18, co.2, legge n.157/1992, laddove stabilisce l'inderogabilità del termine del 31 gennaio come data di chiusura della stagione venatoria, una valenza di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, in quanto "rivolta ad assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili"; e, come tale, destinata ad imporsi sulla nuova competenza regionale esclusiva in materia di caccia. Da legge quadro recante "norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", a legge di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, la legge n.157/1992 continua così a rappresentare un limite alla potestà legislativa regionale, assicurando di fatto la preminenza dello Stato nella disciplina del settore.

5. E' chiaro però che tale legge non può essere riproposta integralmente come limite alle Regioni ordinarie, perché è cambiato il parametro costituzionale che la legittima: non più legislazione di principio in un settore di potestà legislativa concorrente, ma traduzione normativa di un valore trasversale - l'ambiente - alla cui tutela è preposta la legislazione statale. E' quindi necessario, se si vuole rendere percepibile la novità costituzionale, definire quali disposizioni della legge n.157/1992 non sono derogabili da parte delle Regioni, perché diretta espressione dell'esigenza di tutela ambientale e, quindi, riconducibili ad un interesse nazionale unitario; e quali invece attengono a scelte discrezionali del legislatore in ordine alle modalità di esercizio della pratica venatoria, che il nuovo testo dell'art.117 Cost. demanda alla competenza esclusiva regionale. E' quanto meno dubbio, ad esempio, che fosse necessario per lo Stato stabilire un termine inderogabile di chiusura della stagione venatoria, tenuto conto che la normativa comunitaria pone già in proposito una regola stringente. Già da questa prima sentenza - la n.536/2002 - la Corte si mostra propensa a utilizzare e valorizzare la propria precedente giurisprudenza elaborata con riferimento al limite delle norme fondamentali di riforma economico-sociale per la potestà legislativa delle Regioni a statuto speciale. Una simile linea interpretativa può essere comprensibile, perché in passato il carattere di "norma fondamentale di riforma economico-sociale", nella disciplina dell'attività venatoria, è stato riconosciuto a quelle disposizioni che potevano avere un aggancio diretto con esigenze di tutela ambientale, anche vi è sotteso il rischio di limitare oltre il dovuto una competenza regionale esclusiva. Per richiamare alcuni tra i precedenti più significativi, nella sentenza n.323/1998 viene individuato all'interno della legge n.157/1992 un "nucleo minimo di salvaguardia della fauna

selvatica, nel quale deve includersi - accanto alla elencazione delle specie cacciabili – la disciplina delle modalità di caccia, nei limiti in cui prevede misure indispensabili per assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili. Al novero di tali misure va ascritta la disciplina che, anche in funzione di adeguamento agli obblighi comunitari, delimita il periodo venatorio". E, in modo ancora più esplicito, la sentenza n.168/1999 evidenzia "un interesse unitario, non frazionabile, alla uniforme disciplina dei vari aspetti inerenti al nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica", che comprende, oltre agli elementi già indicati, anche la disciplina delle deroghe (ma questa parte è superata dalla recente legge n.221/2002) e il generale regime di protezione.

6. Questi principi dovranno comunque essere poi tradotti in termini concreti; ed è su questo piano che si misurerà la nuova natura della potestà regionale in materia di caccia. È presumibile che, oltre alla individuazione degli elenchi di specie cacciabili (e salva la possibilità di deroghe ex art.9 Direttiva n.79/409), continueranno a vincolare le Regioni l'art.3 (divieto di uccellazione); l'art.4 (cattura temporanea e inanellamento), salvo alcune disposizioni di dettaglio; l'art.6 (tassidermia); l'art.7 (Istituto Nazionale Fauna Selvatica), anche la legge n.221/2002 richiama non meglio identificati "istituti riconosciuti a livello regionale"; art.10 (Piani faunistico-venatori), almeno nei suoi principi generali; l'art.14 (Gestione programmata della caccia), anch'esso nei suoi principi generali; l'art.18 (Specie cacciabili e periodi di attività venatoria); la gran parte dei divieti di cui all'art.21, anche se non tutti per ragioni di tutela ambientale, essendo alcuni giustificati da motivi di pubblica incolumità e sicurezza; l'art.22 (Licenza di porto di fucile per uso di caccia e abilitazione all'esercizio venatorio); l'art.30 (sanzioni penali). Alle Regioni, in quanto titolari di competenza esclusiva in materia, dovrà invece essere lasciata la facoltà di stabilire le forme e i mezzi di esercizio dell'attività venatoria, compresa la caccia da appostamento fisso con richiami vivi, purché, come ricorda la Corte nella sentenza n.536/2002, venga assicurata la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili; la pianificazione del proprio territorio, sia pure nel rispetto di alcuni principi fissati nell'art.10, legge n.157/1992, e l'organizzazione e disciplina delle aziende faunisticovenatorie e delle aziende agriturismo-venatorie. Questo punto è particolarmente rilevante: se deve essere considerato un principio inderogabile la regola secondo cui "tutto il territorio agro-silvo-pastorale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria, finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio" (art.10, co.1, legge n.157/1992), le modalità concrete di tale pianificazione, oggi attuata attraverso gli ambiti territoriali di caccia (ATC), non

debbono rappresentare un dogma, e lasciano quindi spazio alle Regioni per organizzare in modi nuovi e originali il proprio territorio e l'attività di prelievo venatorio. In questo senso, sarebbe opportuno che diverse disposizioni della legge n.157/1992, pur potendo essere ricondotte ad una finalità di tutela dell'ambiente, siano ripensate nella direzione evocata dalla stessa Corte, e cioè di indicare *standards* minimi di tutela uniforme, che le Regioni potranno poi attuare e arricchire in concreto a proprio piacimento

7. Vi è un ultimo punto della sentenza n.536/2002 che merita attenzione e riguarda la portata della "clausola della condizione più favorevole" di cui all'art.10, legge cost. n.3/2001. E' noto infatti che la riforma del titolo V della Costituzione, nel ribadire la specialità delle cinque Regioni e delle due Province autonome che storicamente ne hanno goduto, ha previsto un meccanismo di adeguamento automatico delle competenze delle Regioni speciali alle nuove disposizioni, nella parte in cui queste prevedono forme e condizioni di autonomia più favorevoli. La caccia è materia che l'art.3, co.1, dello statuto speciale della Regione Sardegna classifica come competenza legislativa primaria, soggetta ai limiti specifici dei "principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica", delle "norme fondamentali delle riforme economico-sociali" e degli "obblighi internazionali"; ma la caccia è anche materia che, oggi, appartiene alla competenza esclusiva delle Regioni ordinarie ex art.117, co.4, Cost., non soggetta quindi a limiti specifici, ma soltanto a quelli stabiliti in via generale dal 1° comma dell'art.117, che richiama la Costituzione, gli obblighi internazionali e i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario. Da tale sovrapposizione la Corte ricava il principio secondo cui "ove una materia attribuita dallo statuto speciale alla potestà regionale interferisca in tutto o in parte con un ambito ora spettante in forza del secondo comma dell'art.117 della Costituzione alla potestà esclusiva statale, la regione speciale ... [non] possa disciplinare la materia riservata allo Stato senza dovere osservare i limiti statutari imposti alla competenza primaria delle Regioni". Ma, così formulato, il principio fonde in un unico enunciato, con qualche rischio di confusione, due regole logiche ed ermeneutiche che devono essere mantenute distinte. Gli ambiti di competenza che l'art.117, co.2, della Costituzione attribuisce alla potestà esclusiva statale non interferiscono, per definizione, con la potestà legislativa piena delle Regioni a statuto speciale, a meno di non averne previamente affermato, in virtù della clausola della condizione più favorevole, la trasformazione in potestà legislativa esclusiva ex art.117, co.4, Cost.; se invece la si continua a considerare come potestà legislativa piena, soggetta alle condizioni di esercizio definite dallo statuto speciale, eventuali limiti statali potranno derivare da quelle disposizioni che sono identificabili come "norme fondamentali di riforma economicosociale", ma non anche da norme emanate nell'ambito della potestà esclusiva statale, a meno di non ritenere che, a seguito della riforma, tutto ciò che lo Stato emana

nell'ambito della sua competenza esclusiva appartenga al novero dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico o delle norme fondamentali di riforma economico-sociale. Nel caso specifico il problema non si pone perché, anche applicando le regole ermeneutiche sopra enunciate, il risultato non sarebbe cambiato, atteso che il termine di chiusura al 31 gennaio della stagione venatoria è ritenuto, dalla giurisprudenza della Corte, "norma fondamentale di riforma economico-sociale"; ma non si può escludere che, in altri contesti, il principio enunciato dalla Corte rischi di gravare la potestà legislativa piena delle Regioni speciali di un doppio ordine di limiti, quelli già stabiliti dallo statuto e quelli ricavabili dalla potestà legislativa statale esclusiva, con un paradossale impoverimento della potestà legislativa delle Regioni speciali. L'operazione che qui si suggerisce postula invece che la Corte, in tutte le materie che appartengono alla competenza piena delle Regioni a statuto speciale, debba indagare di volta in volta se sia più vantaggioso per tali Regioni il mantenimento dei limiti precedenti, oppure la riclassificazione come potestà esclusiva, simile a quanto previsto per le Regioni ordinarie. Solo così si rispetta la *ratio* della riforma del titolo V, laddove ha confermato la specialità delle cinque Regioni e delle due Province e ne ha evitato un impoverimento di competenze grazie alla clausola della condizione più favorevole

Professore a contratto di diritto regionale e degli enti locali presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Brescia

•

Prima ricompresa dall'art.117, co.1, Cost., tra le materie di legislazione concorrente delle Regioni ordinarie, e tra le materie di competenza piena dall'art.14 dello St.Reg.Sicilia, dall'art.3 St.Reg.Sardegna, dall'art.4 St.Reg.Friuli Venezia-Giulia, dall'art.2 dello St.Reg.Valle d'Aosta e dall'art.8 St.Reg.Trentino Alto-Adige.

Nonché la legge regionale Puglia 21.5.2002, n.7 (il ricorso è pubblicato in Gazz.Uff. 1° serie speciale n.37 del 18.9.2002) e la legge regionale Campania 26.7.2002, n.15, che avevano anch'esse ammesso, attraverso norme inserite in leggi finanziarie e di bilancio, il prolungamento della caccia a febbraio: cfr.A.Atturo, *Illegittimo il prolungamento a febbraio dell'esercizio venatorio*, in [www.dirittoambiente.com](http://www.dirittoambiente.com)

.A.D'Atena, *La Consulta parla ... e la riforma del Titolo V entra in vigore*, nota alla sent. Corte cost. n.282/2002, pubblicata nel sito internet <http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/>.

Sono già numerose le sentenze rese nei giudizi in via principale: oltre alla sentenza n.536/2002 che qui si commenta, possono segnalarsi la sentenza n.49/2003, la n.422/2002, la n.407/2002, la n.282/2002.

Cfr. F.Caruso, *La competenza della Comunità in materia di conservazione degli uccelli selvatici e prelievo venatorio*, in Atti del convegno *Ecosistema e Caccia tra Stato e Regioni*, Roma, 10.12.2002, pag.57, che richiama le sentenze Corte giustizia 17.10.1991, causa C-58/89, *Commissione c. Repubblica Federale di Germania*; Corte giustizia 13.12.1991, causa C-33/90, *Commissione c. Repubblica Italiana*.

Cfr., *ex multis*, sent.Corte cost. n.169/1999; n.168/1999; n.323/1998; 272/1996; n.35/1995; n.577/1990; n.1002/1988.

Ma non, almeno formalmente, dal testo degli statuti delle Regioni a statuto speciale.

Va ricordato che un costante filone giurisprudenziale della Corte riconosce carattere di "norme fondamentali di riforma economico-sociale" alle disposizioni legislative statali che individuano le specie cacciabili", nonché alle norme strettamente connesse, tra cui quelle che stabiliscono il periodo utile per la caccia: cfr. sent. n.323/1998; 272/1996; n.35/1995; n.577/1990; n.1002/1988.

A.Chiappetti, *La caccia tra Europa, Stato e Regioni dopo il nuovo Titolo V della Costituzione*, in in Atti del convegno *Ecosistema e Caccia tra Stato e Regioni*, Roma, 10.12.2002, pag.41, parlando delle competenze legislative statali, sottolinea "come molte di esse, più che vere e proprie materie sono settori dell'azione dello Stato centrale, diretti alla soddisfazione di interessi unitari o nazionali. In tali casi si dovrebbe parlare più che di materie, di *funzioni-scudo* o *materie-scudo*".

Il tema, come è noto, ha suscitato diversi commenti nel *Forum di Quaderni costituzionali* - A.Barbera, *Scompare l'interesse nazionale?*, 9.4.2001; R.Tosi, *A proposito dell'interesse nazionale*; R.Bin, *L'interesse nazionale dopo la riforma: continuità dei problemi, discontinuità della giurisprudenza costituzionale* - anche se tutti orientati nel senso di riconoscere persistente validità al limite dell'interesse nazionale, sia pure perseguito attraverso strumenti diversi rispetto a quelli finora utilizzati dalla giurisprudenza costituzionale.

Tanto da far suggerire a Chiappetti, *La caccia tra Europa, Stato e Regioni*, cit., pag.42, "di non dare eccessiva importanza a quanto è avvenuto riguardo alla caccia nella nuova stesura del Titolo V della Costituzione".

Ricostruita da A.D'Atena, *Riarticolazione delle competenze legislative e disciplina della caccia*, in Atti del convegno *Ecosistema e Caccia tra Stato e Regioni*, Roma, 10.12.2002, pag.21

Cfr. art.1, L.157/1992

Più esattamente, nel 1981 e nel 1987 i quesiti referendari sono stati dichiarati inammissibili, mentre nel 1991 e nel 1995 non hanno raggiunto il *quorum* di validità ex art.75, co.4, Cost.

A.D'Atena, *Riarticolazione delle competenze legislative e disciplina della caccia*, cit., pag.25, sottolinea che "peccherebbe di eccesso di semplificazione la

conclusione che la legge-quadro predetta sia stata per intero travolta dalla novella costituzionale del 2001 (e sia, quindi, totalmente derogabile dalle Regioni, in virtù della competenza esclusiva loro riconosciuta dall'art.117, comma 4)".

C.Chiola, *Le deroghe alle specie cacciabili: un'occasione per verificare l'incidenza della modifica del Titolo V della Costituzione*, in Atti del convegno *Ecosistema e Caccia tra Stato e Regioni*, Roma, 10.12.2002, pag.29, evidenzia che "l'attuale silenzio costituzionale sulla caccia ... non può tollerare nemmeno il dubbio che sia stata fagocitata dallo Stato attraverso la tutela dell'ambiente".